



COMUNE DI PALMARIGGI
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO
DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2015

INDICE

ART. 1: Oggetto del regolamento

ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

ART. 3: Istituzione, composizione e partecipazione

ART. 4: Finalità e compiti

ART. 5: Modalità di consultazione

ART. 6: Comitato direttivo

ART. 7: Il Presidente

ART. 8: Il Segretario

ART. 9: Convocazione

ART. 10: Validità e svolgimento delle riunioni

ART. 11: Pubblicità

ART. 12: Norme transitorie e finali

ART. 13: Rimando alle leggi vigenti

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative di ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30/08/2001, attraverso la costituzione della "Consulta comunale delle Associazioni" quale fondamentale espressione di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.
2. Il presente Regolamento di costituzione della Consulta comunale delle Associazioni è adottato, altresì, in attuazione dell'art. 29, co. 6 dello Statuto Comunale.

Art. 2

Valorizzazione della partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative, di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del Comune, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che rappresentano.

Art. 3

Istituzione, composizione e partecipazione

1. Ai fini della partecipazione dei cittadini associati, è istituita la Consulta comunale delle Associazioni avente sede nel territorio del Comune, con funzioni propositive e consultive del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Possono far parte della Consulta, con diritto di parola e di voto, i rappresentanti delle Associazioni, delle comunità parrocchiali, dei comitati che operano nel territorio comunale, ufficialmente designati.
3. Ogni Associazione, comunità parrocchiale o comitato designa i propri rappresentanti nel numero di due. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani del territorio alle attività della Consulta, le Associazioni, Comunità parrocchiali o comitati individuano uno dei loro rappresentanti preferibilmente tra i soci al di sotto dei 35 anni.
4. La consulta è nominata con atto della Giunta Comunale, a seguito delle acquisizioni dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni, Comunità parrocchiali o comitati presenti sul territorio.
5. Partecipano alle riunioni della Consulta, con diritto di parola e di voto, il Sindaco ed un altro membro dell'Amministrazione Comunale, individuato dalla Giunta.
6. Le associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa; possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori dell'ambito della Consulta stessa.
7. Ciascun rappresentante dell'Associazione componente della Consulta, in caso di sua assenza o impedimento a presenziare alle riunioni della Consulta, delega un suo sostituto il quale gode degli stessi diritti di parola o voto.
8. In caso di costituzione di nuove Associazioni, le stesse potranno fare domanda di adesione alla Consulta e la Giunta Comunale, sentita la stessa, con proprio atto provvederà all'integrazione. In caso di rinuncia di una qualsiasi Associazione, da far pervenire per iscritto all'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale con proprio provvedimento ne prenderà atto.
9. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a) per accedere ad interventi a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;

d) per l'inserimento, in appositi spazi nel sito del Comune, di notizie riguardanti l'associazione (schede informative, calendario annuale delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale);

e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune e ai criteri determinati dal vigente Regolamento sui rapporti del Comune con le forme associative.

10. Non è previsto alcun gettone di presenza né alcun rimborso spese per i componenti della Consulta.

11. Relativamente ad argomenti di particolare e specifica natura, la Consulta può avvalersi della partecipazione di soggetti esterni ed esperti, individuati dalla Consulta stessa, che partecipano alle sedute a titolo gratuito.

Art. 4

Finalità e compiti

1. La Consulta persegue le seguenti finalità:

a) coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;

b) favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;

c) promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;

d) essere soggetto sociale di interlocuzione e di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni, i cittadini, le altre istituzioni del territorio e l'Ente Locale;

e) promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite all'ambito associativo.

Art. 5

Modalità di consultazione

1. La Consulta può autonomamente riunirsi e formulare proposte o esprimere pareri, comunque non vincolanti per l'Amministrazione, sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle associazioni, nonché presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

2. L'Amministrazione Comunale può riunire la Consulta o alcuni suoi componenti aggregati per affinità di materia o di interesse, con funzioni di consulenza.

Art. 6

Comitato direttivo

1. Ai fini dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Consulta, viene costituito al suo interno un Comitato direttivo composto dal Presidente della Consulta, dal Vice Presidente e dal Segretario, eletti tra i componenti della Consulta con voto segreto a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto, o per acclamazione.

2. Il comitato direttivo coordina l'attività della Consulta, cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio, stabilisce gli argomenti delle riunioni della Consulta, dà esecuzione alle proposte e alle decisioni assunte dalla consulta.

3. Il comitato direttivo può proporre alla Consulta la costituzione di Gruppi di lavoro atti a realizzare gli obiettivi istituzionali della Consulta, composti anche da membri esterni alla Consulta stessa.

4. I componenti del comitato direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Ente Locale e con le altre istituzioni o associazioni.

2. Il Presidente presiede le riunioni e favorisce la partecipazione di tutti i componenti. In caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.

Art. 8

Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della Consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione.

2. Il Segretario tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la Consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona alla Consulta sui movimenti di cassa.

Art. 9

Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. La consulta è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione della Consulta può essere richiesta anche dal Sindaco, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del presente Regolamento, sentito il Presidente.

3. La convocazione indicante l'ordine del giorno deve essere comunicata e fatta pervenire ai soci per iscritto almeno tre giorni prima della data della riunione.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno 1 volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato direttivo lo ritengano necessario, nonchè su richiesta del Sindaco ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 10

Validità e svolgimento delle riunioni

1. La Consulta ha sede presso il Municipio di Palmariggi.

2. Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese o, qualora fosse richiesto, in forma segreta.

Art. 11

Pubblicità

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento, mediante pubblicazione nella homepage del sito web comunale di un apposito link contenente la normativa e tutte le notizie relative all'attività svolta dalla Consulta.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Il Presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività delle deliberazione di approvazione.

2. Il Sindaco o suo delegato, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà ad insediare la consulta secondo le modalità previste all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 13

Rimando alle leggi vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle leggi vigenti.